

DELIBERA N. 169/25/CONS

APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 14, E ALL'ART. 15, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 231/18/CONS ALLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito il *Codice*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il nuovo “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz*” (PNRF);

VISTA la delibera n. 209/07/CONS, del 9 maggio 2007, recante “*Procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3,5 GHz*”;

VISTA la delibera n. 231/18/CONS, dell’8 maggio 2018, recante “*Procedure per l’assegnazione e regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche*”;

al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO il bando di gara e il relativo disciplinare sulla base dei quali il Ministero ha proceduto all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze della banda 3600-3800 MHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche, in accordo a quanto previsto dalla delibera n. 231/18/CONS;

VISTA la delibera n. 420/20/CONS, del 2 settembre 2020, recante “*Applicazione della previsione di cui all’art. 13, comma 14, della delibera n. 231/18/CONS, alla società Wind Tre S.p.A.*”;

VISTA la delibera n. 201/24/CONS, del 12 giugno 2024, recante “*Parere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy concernente il trasferimento, ai sensi dell’art. 64 del Codice, da Brightco S.r.l. (controllata da OpNet S.p.A.) a Wind Tre S.p.A. di diritti d’uso di radiofrequenze nelle bande 3.4-3.6 GHz e 24.5-26.5 GHz*”;

VISTA la delibera n. 53/25/CONS, del 6 marzo 2025, recante “*Avvio del procedimento concernente l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 13, comma 14, e all’art. 15, comma 1, della delibera n. 231/18/CONS alla società Wind Tre S.p.A.*”;

CONSIDERATO che l’Autorità, con la menzionata delibera n. 201/24/CONS, ha espresso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ai sensi dell’art. 64 del Codice, il proprio parere favorevole, con condizioni, all’operazione di acquisizione da parte di Wind Tre S.p.A. della società Brightco S.r.l. (che successivamente ha cambiato denominazione in OpNet S.r.l.), ramo di azienda di OpNet S.p.A. costituito, tra l’altro, dagli *asset* operativi di quest’ultima società, inclusi, per quanto qui di interesse, i diritti d’uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz;

CONSIDERATO che l’Autorità, con il predetto provvedimento, si è altresì riservata di avviare, a valle dell’autorizzazione e del *closing* dell’operazione in questione, uno specifico procedimento volto a rivedere gli obblighi di copertura e di accesso nella banda 3.6-3.8 GHz in capo a Wind Tre, in base a quanto previsto, rispettivamente, all’art. 13, comma 14, e all’art. 15, comma 1, della delibera n. 231/18/CONS;

CONSIDERATO che il MIMIT, acquisito il parere dell’Autorità, ha autorizzato l’operazione in questione, e che la stessa è stata successivamente perfezionata dalle predette società, e pertanto nella banda 3.4-3.8 GHz Wind Tre dispone di diritti d’uso di 80 MHz a livello nazionale;

CONSIDERATO pertanto che l’Autorità, ravvisata la necessità di applicare le previsioni di cui all’art. 13, comma 14, e all’art. 15, comma 1, della delibera n. 231/18/CONS, ha avviato, con delibera n. 53/25/CONS, il relativo procedimento volto a determinare nei confronti di Wind Tre, in maniera giustificata e proporzionata, obblighi

di copertura, integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già associati ai diritti d'uso delle frequenze della banda 3600-3800 MHz detenuti dalla stessa società, e obblighi di accesso;

VISTA la nota del 10 aprile 2025 (prot. Agcom n. 0093861 dell'11 aprile 2025) con cui Wind Tre ha trasmesso all'Autorità informazioni e osservazioni in riscontro a quanto richiesto dall'Autorità ai fini del procedimento in parola;

SENTITA Wind Tre nel corso dell'audizione tenutasi in data 14 aprile 2025;

CONSIDERATO l'obbligo in capo a Wind Tre, ai sensi dell'art. 13, comma 13, della delibera n. 231/18/CONS, di *“copertura, con le specifiche frequenze assegnate, di almeno il 5% della popolazione per ciascuna regione italiana”* entro 48 mesi dal rilascio dei relativi diritti d'uso delle frequenze della banda 3600-3800 MHz, che allo stato risulta assolto dalla stessa società;

CONSIDERATO che Wind Tre è altresì tenuta a soddisfare l'obbligo di copertura integrativo di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 420/20/CONS, associato ai propri diritti d'uso delle frequenze della banda 3600-3800 MHz, a valle dell'autorizzazione all'accordo tra Wind Tre e Fastweb S.p.A. per la realizzazione di una rete 5G condivisa, che prevede, tra l'altro, l'utilizzo in condivisione di alcune porzioni di frequenze nella banda 3400-3800 MHz;

CONSIDERATO che sono già scaduti i termini per l'assolvimento dell'obbligo di copertura di cui all'art. 13, comma 5, della delibera n. 231/18/CONS, in capo ai due operatori radiomobili aggiudicatari dei lotti da 80 MHz nella banda 3600-3800 MHz ad esito della procedura di gara del 2018 (c.d. “asta 5G”), e che, in ogni caso, anche alla luce dell'evoluzione intercorsa dall'adozione della predetta delibera ad oggi in merito ai piani pubblici e privati di copertura delle reti a banda ultra-larga sul territorio nazionale, non appare giustificato e proporzionato prevedere un analogo obbligo di copertura in capo ad un terzo operatore radiomobile nella stessa banda, che potrebbe peraltro interferire con quelli esistenti senza apportare benefici significativi ai clienti finali, come già indicato nella delibera di avvio del procedimento;

CONSIDERATO pertanto che, nella fattispecie, l'applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 14, della delibera n. 231/18/CONS possa ragionevolmente porsi in continuità con la tipologia dei citati obblighi di copertura già in capo a Wind Tre, e in particolare possa consistere in un incremento della percentuale minima di copertura della popolazione di ciascuna regione italiana;

CONSIDERATO che per soddisfare tale obbligo integrativo Wind Tre potrà impiegare anche altre frequenze della banda 3.4-3.8 GHz di cui ha la disponibilità d'uso mediante accordi di condivisione, e che in ogni caso, come già argomentato con le delibere nn. 420/20/CONS e 185/23/CONS, un aumento della percentuale di copertura della popolazione oggetto d'obbligo non deve necessariamente conseguire

dall'applicazione di una proporzionalità diretta rispetto alla quantità complessiva di frequenze disponibili;

CONSIDERATO quindi che, nel caso in esame, appare ragionevole, giustificato e proporzionato incrementare fino al 20% il requisito minimo di copertura obbligatoria della popolazione di ciascuna regione italiana associato ai diritti d'uso delle frequenze della banda 3.6-3.8 GHz assegnati a Wind Tre;

CONSIDERATO che un periodo di 12 mesi dalla notifica a Wind Tre del presente provvedimento appare congruo e proporzionato per il raggiungimento da parte della medesima società dell'obiettivo di copertura aggiuntiva sopra definito, tenuto anche conto dell'attuale livello di *deployment* della rete 5G di Wind Tre in ciascuna regione dichiarato dalla stessa società, e in coerenza con quanto disposto in passato dall'Autorità in circostanze analoghe;

CONSIDERATO, altresì, che un obbligo di accesso in capo a un ulteriore operatore, quale Wind Tre, analogo a quello di cui all'art. 15, comma 2, della delibera n. 231/18/CONS in banda 3600-3800 MHz appare, allo stato, in grado di ampliare le opportunità di accesso da parte di soggetti anche diversi dagli operatori radiomobili, tra cui i c.d. *vertical*, favorendo così lo sviluppo di servizi e *use case* 5G, in linea con le *policy* nazionali e unionali di connettività e digitalizzazione;

CONSIDERATO pertanto che, nella fattispecie, appare ragionevole, giustificato e proporzionato che l'applicazione a Wind Tre della previsione di cui all'art. 15, comma 1, della delibera n. 231/18/CONS consista nell'associare ai diritti d'uso delle frequenze della banda 3.6-3.8 GHz assegnati a detta società il medesimo obbligo di cui all'art. 15, comma 2, della delibera n. 231/18/CONS;

CONSIDERATO che gli obblighi di cui trattasi, essendo associati ai diritti d'uso delle frequenze della banda 3.6-3.8 GHz assegnati a Wind Tre, non riguardano i diritti d'uso delle frequenze della banda 3.4-3.6 GHz in scadenza il 31 dicembre 2029 nella titolarità della stessa società, per i quali dunque restano fermi i vigenti obblighi;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. La società Wind Tre S.p.A., fermo restando l'obbligo di copertura associato ai propri diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz previsto all'art. 13, comma 13,

della delibera n. 231/18/CONS, è tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 14, della medesima delibera, alla copertura integrativa, così come definita al medesimo art. 13, comma 13, di almeno il 15% della popolazione per ciascuna regione italiana, da realizzare, ove non già raggiunta, entro 12 mesi dalla notifica del presente atto.

2. L'obbligo integrativo di cui al comma 1 può essere assolto mediante l'impiego di tutte le frequenze della banda 3.4-3.8 GHz nella disponibilità d'uso di Wind Tre S.p.A. L'inottemperanza all'obbligo è sanzionabile con le stesse modalità previste all'art. 13, comma 13, della delibera n. 231/18/CONS.

3. L'obbligo di copertura stabilito all'art. 1, comma 1, della delibera n. 420/20/CONS si intende assorbito dall'obbligo integrativo di cui al comma 1, e pertanto la relativa percentuale di copertura non è più condizionata dall'efficacia dell'accordo autorizzato il 25 ottobre 2019 tra Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. per l'utilizzo condiviso di frequenze nella banda 3.4-3.8 GHz.

4. La società Wind Tre S.p.A. è tenuta a soddisfare l'obbligo di accesso definito all'articolo 15, comma 2, della delibera n. 231/18/CONS.

5. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede alla variazione delle condizioni associate ai diritti d'uso delle frequenze di Wind Tre S.p.A. in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dalla presente delibera.

La presente delibera è notificata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e a Wind Tre S.p.A., ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 25 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella